

PACCHETTO SICUREZZA

Contratto n° AX2019221

Pacchetto sicurezza valido esclusivamente se sottoscritto CONTESTUALMENTE E IN AGGIUNTA a uno dei seguenti contratti: Multirischio AX2019219, Annullamento - Bagagli AX2019220

Per denunciare i sinistri

Collegarsi al sito: www.gestion.presenceassistance.com

- Compilare il campo "numero della vostra pratica viaggio" con il numero di pratica indicato sulla fattura di sottoscrizione.
- ➤ Compilare il campo "nome del viaggiatore principale" con nome e cognome.
- Compilare il modulo di denuncia di sinistro che consentirà di ricevere in pochi click una mail in cui saranno indicati il numero di pratica e tutti i documenti da presentare.

Tramite questo sito è possibile trasmetterci i documenti e seguire lo stato di avanzamento della pratica in tempo reale.

TABELLA DELLE GARANZIE

Garanzia impossibilità di rientro

	MASSIMALE DI GARANZIA	FRANCHIGIA
Spese di prolungamento soggiorno	Forfait di 100€ per notte e per persona massimo 5 notti Totale per evento: 1500 €	1 pernottamento
Prolungamento delle garanzie del contratto (escluso annullamento)	Massimo 5 giorni	Senza franchigia

Estensione Garanzia Spese di annullamento

	Massimale di garanzia	Franchigia
Rimborso delle spese di annullamento fatturate dall'organizzatore in caso di: sommossa, attentato, atto terroristico, inquinamento o catastrofe naturale sul luogo del soggiorno, sciopero del personale della compagnia aerea e/o dell'aeroporto	15.000 € per persona/ 50.000 € per evento	20% dell'importo del sinistro, minimo 100 € per persona

Estensione di Garanzia Fallimento di un fornitore*

	Massimale di garanzia	Franchigia
In caso di cessazione di attività di un fornitore a causa	15.000 € per persona/	A/ 20% dell'importo del Sinistro,
del suo Fallimento finanziario:	50.000 € per evento	minimo 100 € per persona
A/ Prima della partenza: rimborso di tutte le		B/ senza franchigia
prestazioni non rimborsabili		
B/ Dopo la partenza: rimborso del biglietto di ritorno		

^{*}fornitore: compagnia aerea, hotel o qualsiasi altra società che fornisca la totalità o parte della prestazione garantita. Non è coperto il fallimento finanziario dell'agenzia viaggi o del tour operator presso il quale l'assicurato ha prenotato il viaggio garantito.

Si intende per evento: qualsiasi fatto generatore di conseguenze negative, tale da comportare l'applicazione di una o più garanzie del contratto.*

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

DISPOSIZIONI GENERALI

COORDINATE DELL'ASSICURATORE

Le garanzie del Contratto (ad eccezione della garanzia fallimento finanziario) sono a carico della succursale irlandese della società Inter Partner Assistance SA, una società anonima di diritto belga con capitale di 11.702.613 euro, impresa di assicurazione approvata dalla Banque Nationale de Belgique con il numero 0487, iscritta al Registro delle Imprese di Bruxelles con il numero 415 591 055, con sede sociale in 166 boite 1 Avenue Louise, 1050, Bruxelles, Belgio.

Inter Partner Assistance, succursale irlandese di Inter Partner Assistance SA, è sita in 10/11 Mary Street, Dublino 1, Irlanda numero di registrazione 906006) ed esercita la su attività sotto l'autorità della Banca Centrale d'Irlanda. In qualità di impresa di assicurazione di diritto belga, Inter Partner Assistance è soggetta alla vigilanza prudenziale della Banque Nationale de Belgique (Boulevard de Berlaimont 14 –1000 Bruxelles – Belgio – TVA BE 0203.201.340 – RPM Bruxelles – www.bnb.be).

Alcune garanzie del contratto, in particolare il trattamento e la protezione dei dati, sono a carico di **AXA Travel Insurance** (numero di registrazione 426087), con sede in 10/11 Mary Street, Dublino 1, Irlanda.

Tutte le suddette società fanno parte del Gruppo AXA Assistance.

La garanzia per fallimento finanziario è a carico di Certain Underwriters at **Lloyd's**, One Lime Street, London, EC3M 7HA, UK; La garanzia per fallimento finanziario è attuata da **International Passenger Protection Limited, IPP House**, 22-26 Station Road, West Wickham, Kent BR4 0PR, UK.

Qualsiasi **richiesta di assistenza** deve essere fatta pervenire alla Centrale di Assistenza di AXA ASSISTANCE al seguente numero di telefono: +33 1 7077 0416.

Le **dichiarazioni di Sinistro** si effettuano sul sito del fornitore di dichiarazione online PRESENCE ASSISTANCE TOURISME al seguente indirizzo: www.gestion.presenceassistance.com.

DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE:

I termini contenuti nel Contratto, non altrimenti definiti all'interno dello stesso, e siano essi usati al singolare o al plurale, avranno i seguenti significati:

Incidente: Qualsiasi lesione fisica, non intenzionale da parte della vittima, dovuta all'azione improvvisa e imprevedibile di una causa esterna, constatata da un medico.

Incidente Grave: Qualsiasi lesione fisica, non intenzionale da parte della vittima, dovuta all'azione improvvisa e imprevedibile di una causa esterna, constatata da un medico e che implica la cessazione di qualsiasi attività professionale o di altra natura e che le impedisca di muoversi con mezzi propri.

Atto di guerra: atto che presenta le stesse caratteristiche dell'Atto Terroristico, ma perpetrato nell'ambito di un conflitto a carattere internazionale.

Atto Terroristico: atto che implica violenze o la minaccia di violenze o di attentati volontari alla vita o all'integrità delle persone o dell'ambiente naturale, tale da mettere in pericolo la salute dell'uomo, degli animali o dell'ambiente, laddove sia commesso intenzionalmente nell'ambito di un'iniziativa individuale o collettiva con lo scopo di creare gravi minacce all'ordine pubblico mediante l'intimidazione o il terrore, in conformità con gli articoli L.421-1 e successivi del Codice penale francese, e qualificato come atto terroristico dal ministero francese degli Affari esteri o dal ministero degli Interni.

Assicurato o Lei: qualsiasi persona fisica o gruppo designato nelle Condizioni Specifiche con questa qualità.

Assicuratore: Società che si fa carico delle garanzie del Contratto, nello specifico:

- la società Inter Partner Assistance SA, mediante la sua succursale irlandese, sito in 10/11 Mary Street, Dublino 1, Irlanda (numero di registrazione 906006), sotto l'autorità della Banca Centrale d'Irlanda. Inter Partner Assistance è una succursale di Inter Partner Assistance SA, una società belga, sita in 166 boite 1 Avenue Louise, 1050, Bruxelles, sotto l'autorità della Banque Nationale de Belgique.
- la società **AXA Travel Insurance** (numero di registrazione 426087), sita in 10/11 Mary Street, Dublino 1, Irlanda, per talune garanzie del Contratto (il trattamento e la protezione dei dati).

Tutte le suddette società fanno parte del Gruppo AXA Assistance.

- la società Certain Underwriters at Lloyd's.

Attentato: Qualsiasi atto di violenza che costituisca un attacco criminale o illegale, attuato contro persone e/o cose, nel paese in cui l'Assicurato soggiorna, finalizzato a minacciare gravemente l'ordine pubblico. Detto Attentato dovrà essere classificato come tale dal Ministero degli Affari esteri francese.

Bagaglio: La borsa o la valigia dell'Assicurato così come qualsiasi articolo al suo interno ad eccezione degli Effetti Personali, degli Oggetti Preziosi, dei capi di abbigliamento indossati dall'Assicurato e degli articoli indicati nel paragrafo "esclusioni" del capitolo "bagaglio".

Catastrofe Naturale Intensità anomala di un evento naturale non dovuto a intervento umano.

Centrale di Assistenza di AXA ASSISTANCE: servizio di assistenza messo in atto da Axa Assistance.

Contratto: la polizza assicurativa costituita dalla presenti Disposizioni Generali e particolari oltre che dalle eventuali Condizioni Specifiche. Le disposizioni particolari prevarranno sulle Disposizioni Generali.

Domicilio: il luogo di residenza principale e abituale dell'Assicurato sito in un paese dello Spazio Economico Europeo. In caso di vertenza, sarà considerato come Domicilio l'indirizzo fiscale.

Danni corporali: Le lesioni fisiche accidentali causate a Terzi;

Danni materiali e immateriali: I deterioramenti o le distruzioni accidentali di un bene materiale e qualsiasi danno pecuniario derivante dalla privazione di godimento di un diritto.

DOM-ROM, COM e Collettività *sui generis* abitate: Guadalupa, Martinica, Guyane Francese, Réunion, Polinesia francese, Saint Martin, Saint Barthelemy, Nuova Caledonia.

Durata delle Garanzie: Le garanzie sono valide per la durata del Viaggio indicata sul contratto di vendita o la fattura di iscrizione al Viaggio con un massimo di 90 giorni consecutivi.

Spazio Economico Europeo: Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Regno Unito, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Repubblica Ceca.

Evento: Qualsiasi fatto che generi conseguenze dannose, tale da comportare l'attivazione di una o più garanzie del Contratto.

Franchigia: Importo che resta a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.

Sciopero: Azione collettiva consistente in una cessazione concentrata del lavoro da parte dei dipendenti di un'impresa, di un settore economico, di una categoria professionale, tesa a sostenere delle rivendicazioni.

Ricovero: soggiorno di oltre 48 H consecutive in un istituto ospedaliero pubblico o privato

Malattia: Qualsiasi alterazione della salute o affezione corporea constatata da un medico.

Malattia Grave: Qualsiasi alterazione della salute constatata da un medico, che implichi la cessazione di qualunque attività professionale o di altra natura e tale da necessitare di cure appropriate.

Membri della famiglia: Coniuge di diritto o di fatto, ascendenti o discendenti fino al 2º grado, suoceri, suocere, sorelle, fratelli, cognati, cognate, generi, nuore dell'Assicurato.

Oggetti acquistati durante il Viaggio: Qualsiasi oggetto acquistato durante il Periodo di Validità delle Garanzie del Contratto.

Effetti Personali: Apparecchi fotografici, videocamere, palmari, consolle di gioco portatili, lettori multimediali, PC portatili. Saranno garantiti solo gli effetti personali la cui data di acquisto sia inferiore ai 3 anni.

Oggetti Preziosi: Gioielli, orologi, pellicce.

Inquinamento: Degradazione dell'ambiente dovuta all'introduzione nell'aria, nell'acqua o nel suolo di elementi non presenti naturalmente nell'ambiente.

Sinistro: Il verificarsi di un Evento previsto nel Contratto. Costituiscono un solo e unico Sinistro tutti i Reclami relativi a un medesimo Evento.

Sottoscrittore: L'ente o la persone fisica o giuridica, domiciliata in Francia o nei DOM ROM, COM e Collettività *sui generis*, che ha sottoscritto il presente Contratto.

Territorialità: Il mondo intero.

Terzi: Qualsiasi persona fisica o giuridica, ad eccezione del Sottoscrittore, dell'Assicurato, dei Membri della Famiglia dell'Assicurato, delle persone che lo accompagnano e dei suoi dipendenti.

Obsolescenza: Svalutazione di un bene a seguito dell'uso e del tempo. Tale riduzione è dedotta dall'importo del risarcimento. **Furto con aggressione o minaccia:** Furto commesso da un Terzo, con violenza o effrazione, dimostrato e constatato come tale da

un'autorità competente.

Viaggio: Trasporto e soggiorno garantiti dal Contratto.

TERMINE DI SOTTOSCRIZIONE

Per essere valido, il presente contratto deve essere tassativamente sottoscritto <u>contestualmente all'iscrizione al viaggio</u> e in aggiunta a uno dei seguenti contratti: AX2019219 o AX2019220.

LIMITE D'IMPEGNO DELL'ASSICURATORE

Gli interventi che **l'Assicuratore** è tenuto a realizzare avvengono nel totale rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali e internazionali. Sono pertanto subordinati al conseguimento delle autorizzazioni necessarie da parte delle autorità competenti.

L'Assicuratore non può essere ritenuto responsabile di ritardi o impedimenti nell'esecuzione dei servizi concordati in caso di Scioperi, sommosse, movimenti popolari, limitazioni alla libera circolazione, sabotaggi, Attentati, guerre civili o internazionali, effetti di radiazione o qualsiasi altro caso fortuito o di forza maggiore.

Le prestazioni non richieste in corso di Viaggio o non organizzate dall'Assicuratore non danno luogo ad alcuna indennità compensativa.

L'Assicuratore decide la nature della biglietteria messa a disposizione dell'Assicurato in funzione da una parte delle possibilità offerte dai trasportatori e, dall'altra, della durata del tragitto.

CLAUSOLA DI SANZIONE ED EMBARGO

In deroga a qualsiasi indicazione contraria del presente Contratto, si applica quanto segue:

Se una legge o un regolamento, applicabile ad AXA Partners all'entrata in vigore del presente Contratto o divenuto applicabile in qualsiasi momento successivo, prevede che la copertura fornita agli Assicurati in virtù del presente Contratto sia o diventi illecita in quanto violerebbe un embargo o una sanzione, AXA Partners non sarà tenuta a fornire agli Assicurati tale copertura in qualsivoglia maniera, nella misura in cui infrangerebbe detta legge o regolamento.

Qualora sia legale per AXA Partners fornire una copertura ai sensi del presente Contratto ma la liquidazione di un sinistro potrebbe violare un embargo o una sanzione, AXA Partners si impegna ad adottare tutte le misure necessarie al fine di ottenere l'autorizzazione al pagamento.

Se la legge o il regolamento diventa applicabile durante il Periodo di Validità del presente Contratto e limita la capacità di AXA Partners di fornire la copertura come specificato nel primo paragrafo, il Sottoscrittore e AXA Partners potranno rescindere il presente Contratto in conformità con la regolamentazione in vigore, a condizione, per AXA Partners, di rispettare un preavviso minimo di trenta (30) giorni. In caso di rescissione, sia essa da parte del Sottoscrittore o di AXA Partners, quest'ultima conserverà la sua quota di premio proporzionalmente al periodo in cui il Contratto è rimasto in vigore.

ESCUSIONI GENERALI

Le garanzie dell'Assicuratore non potranno essere attivate nei seguenti casi:

- Consumo di droghe, di qualsiasi sostanza stupefacente prevista nel Codice della Salute Pubblica, medicinali e trattamenti non prescritti da un medico;
- Conseguenze di incidenti stradali provocati dall'Assicurato qualora questi si trovasse in uno stato di ebbrezza caratterizzato da una presenza nel sangue di un tasso alcolemico superiore al tasso massimo consentito dalla regolamentazione in vigore nel paese in cui l'incidente si è verificato;
- o Conseguenze di stati di ebbrezza, atti intenzionali, azioni dolose;
- L'inosservanza consapevole da parte dell'Assicurato delle leggi e dei regolamenti in vigore nello Stato del luogo di soggiorno;
- Suicidio o tentato suicidio dell'Assicurato, automutilazione;
- o Partecipazione a scommesse, crimini, risse (salvo in caso di legittima difesa);
- Danni intenzionali provocati dall'Assicurato, su suo ordine o con la complicità o il suo concorso;
- Maneggio o detenzione di macchine da guerra, armi, comprese quelle utilizzate per la caccia;
- Casi di forza maggiore che rendono impossibile l'esecuzione del Contratto, in particolare i divieti stabiliti dalle autorità del paese di partenza, di transito o di destinazione;
- o Guerre civili o internazionali, sommosse, movimenti popolari, Scioperi, atti di terrorismo o sabotaggio;
- Incidenti provocati da combustibili nucleari, prodotti o rifiuti radioattivi, macchine destinate a irradiare o esplodere mediante la modifica del nucleo dell'atomo, così come la loro decontaminazione, siano essi nel paese di partenza, di transito o di destinazione;
- o Situazioni a rischio infettivo in contesto epidemico oggetto di un provvedimento di quarantena o di misure

- preventive o di vigilanza specifica da parte delle autorità sanitarie locali e/o nazionali del paese di origine;
- Terremoto, eruzione vulcanica, onda anomala, inondazione o cataclisma naturale salvo nell'ambito delle disposizioni derivanti dalla legge N° 86-600 del 13 luglio 1982 relativa al risarcimento delle vittime di Catastrofi Naturali;
- O Danni costituitivi di minacce ambientali subiti da elementi naturali quali l'aria, l'acqua, il suolo, la fauna, la flora, il cui uso è comune a tutti, così come i danni di ordine estetico o di godimento ad essi legati;
- Incidenti derivanti dalla pratica di sport da parte dell'Assicurato nell'ambito di una competizione ufficiale organizzata da una federazione sportiva e per la quale è rilasciata una licenza e l'allenamento in vista delle competizioni;
- Alpinismo di alta montagna a partire dai 3000 metri, bobsleigh, caccia ad animali pericolosi, sport aerei, skeleton, speleologia e pratica di sci fuori pista, la navigazione in solitaria e/o a più di 60 miglia dalla costa;
- o Problemi politici che inducono un rischio per la sicurezza personale;
- Guida di veicoli se l'Assicurato non possiede la patente, la licenza o il certificato necessario;
- L'assenza di alea;
- o Gesti commerciali;
- Mancata validità dei documenti di identità necessari al Viaggio;
- Atti di negligenza da parte dell'Assicurato;
- o Sono esclusi infine gli eventi verificatesi in Iran, Iraq, Afghanistan, Corea del Nord, Siria, Crimea.

PLURALITA' DI ASSICURAZIONI

In conformità con l'articolo L112-10 del Codice delle Assicurazioni, il Sottoscrittore è invitato a verificare di non essere già Beneficiario di una garanzia che copra uno dei rischi garantiti dal Contratto. Qualora così fosse, beneficerà di un diritto di rinuncia al presente Contratto entro un termine di quattordici (14) giorni solari a decorrere dalla sua sottoscrizione, senza spese né penali, laddove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- il Sottoscrittore ha sottoscritto il presente Contratto a fini non professionali;
- questo Contratto va ad aggiungersi all'acquisto di un bene o di un servizio venduto da un fornitore;
- il Sottoscrittore dimostra di essere già coperto per uno dei rischi garantiti dal presente Contratto;
- questo Contratto non è eseguito integralmente;
- il Sottoscrittore non ha dichiarato alcun Sinistro garantito dal Contratto.

In tal caso, il Sottoscrittore può esercitare il suo diritto di rinuncia al presente Contratto inviando una lettera al seguente indirizzo, accompagnata da un documento che dimostri il fatto che beneficia già di una garanzia per uno dei rischi coperti dal nuovo Contratto:

Presence Assistance Tourisme 55 bis rue Edouard Vaillant 92300 LEVALLOIS PERRET Cedex - FRANCE Tel.: +33 (0) 1 55 90 47 51

L'Assicuratore è tenuto a rimborsare al Sottoscrittore il premio pagato, entro un termine di trenta (30) giorni a decorrere dalla sua rinuncia.

Tuttavia, qualora il Sottoscrittore abbia dichiarato un Sinistro che richiami la garanzia, non potrà più esercitare il suo diritto di rinuncia.

Se il Sottoscrittore desidera rinunciare al suo Contratto ma non soddisfa tutte le condizioni sopra elencate, deve verificare le condizioni di rinuncia previste nel suo contratto.

DIRITTO DI RINUNCIA IN CASO DI VENDITA A DISTANZA

In caso di vendita a distanza, il Sottoscrittore/l'Assicurato può rinunciare al suo contratto entro un termine di quattordici (14) giorni solari a decorrere dalla data di ricevimento delle Condizioni Generali, le quali si presumeranno ricevute dal Sottoscrittore/l'Assicurato due (2) giorni lavorativi dopo la data di conclusione della sottoscrizione. Se il Sottoscrittore/l'Assicurato non ha ricevuto i documenti entro un termine di due (2) giorni lavorativi a decorrere dalla data di conclusione, deve contattare Presence Assistance Tourisme.

La copia del modulo di rinuncia è da inviare a mezzo lettera all'indirizzo postale:

Presence Assistance Tourisme
55 bis rue Edouard Vaillant
92300 LEVALLOIS PERRET Cedex - FRANCE

Esempio di modulo:

Si prega di compilare e inviare il presente modulo esclusivamente se si desidera rinunciare al Contratto.

MODULO DI RINUNCIA

Con la presente comunico la mia volontà di rinunciare al Contratto XXXX, il cui N° di sottoscrizione è:

Cognome del sottoscrittore

Nome del Sottoscrittore

Data

Firma del Sottoscrittore

SANZIONI IN CASO DI FALSA DICHIARAZIONE INTENZIONALE O NON INTENZIONALE

In conformità con il disposto dall'articolo L. 113-8 del Codice delle assicurazioni, il Contratto è nullo in caso di reticenza o di falsa dichiarazione intenzionale da parte dell'Assicurato, laddove detta reticenza o falsa dichiarazione modifichi l'oggetto del rischio o ne limiti la valutazione da parte dell'Assicuratore, anche quando il rischio omesso o snaturato dall'Assicurato non abbia avuto effetti sul sinistro. I premi versati restano nelle mani dell'Assicuratore che ha diritto al versamento di tutti i premi scaduti a titolo di risarcimento danni.

In conformità con il disposto dall'articolo L. 113-9 del Codice delle assicurazioni, in caso di omissione o di dichiarazione inesatta da parte dell'Assicurato senza malafede accertata, constatata prima di qualsiasi sinistro, l'Assicuratore ha la facoltà di conservare il contratto, con un aumento del premio accettato dall'Assicurato, o di rescinderlo mediante notifica inviata all'Assicurato con un preavviso di dieci giorni a mezzo lettera raccomandata, restituendo la quota del premio versato proporzionalmente al tempo mancante.

Nel caso in cui l'omissione o la dichiarazione inesatta dell'Assicurato senza malafede accertata sia constatata solo dopo un sinistro, il risarcimento sarà ridotto proporzionalmente al tasso dei premi pagati rispetto a quelli che sarebbero stati dovuti se i rischi fossero stati perfettamente ed esattamente dichiarati.

CESSAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE

La sottoscrizione e le garanzie cessano:

- in caso di esercizio, da parte del sottoscrittore, del suo diritto alla rinuncia, alla data di invio della lettera di rinuncia, nel qual caso fa fede il timbro postale;
- in caso di mancato versamento del premio, in applicazione del disposto dall'articolo L 113-3 del Codice delle assicurazioni;
- in tutti gli altri casi previsti dal Codice delle assicurazioni.

DICHIARAZIONE DI ALTRE ASSICURAZIONI

In applicazione dell'Articolo L. 121-4 del Codice delle assicurazioni, il Sottoscrittore si impegna a informare **l'Assicuratore** delle garanzie di egli cui beneficia o di cui beneficia l'Assicurato per lo stesso rischio presso altri assicuratori. Qualora siano stipulate più assicurazioni senza frode né dolo, ciascuna di esse produce i suoi effetti nei limiti contrattuali di garanzia.

Nel caso in cui l'Assicurato dimostri l'esistenza di una garanzia precedente per uno dei rischi coperti dal Contratto, ha la possibilità, in conformità con l'articolo L. 112-10 del Codice delle assicurazioni, di rinunciare al Contratto entro i 14 giorni solari successivi alla sua sottoscrizione. L'Assicurato sarà quindi rimborsato dei premi che avrà versato all'Assicuratore, senza spese né penali, salvo in caso di Sinistro verificatosi precedentemente all'esercizio del diritto di rinuncia. Prima della stipulazione del Contratto, l'Assicuratore consegna all'Assicurato un documento che lo invita a verificare di non essere già beneficiario di una garanzia a copertura di uno o più rischi coperti dal Contratto e che lo informa della sua facoltà di rinuncia.

SANZIONI

Che si tratti delle dichiarazioni da rilasciare alla sottoscrizione del Contratto o di quelle che devono essere fatte in corso di Contratto, qualsiasi reticenza o falsa dichiarazione intenzionale, qualsiasi omissione o dichiarazione inesatta comporta l'applicazione, secondo i casi, del disposto dagli articoli L.113-8 (nullità del contratto) e L. 113-9 del Codice delle assicurazioni (riduzione proporzionale del risarcimento).

PERIZIA

I danni ai beni garantiti sono valutati mediante trattativa privata o, in alternativa, mediante perizia extragiudiziale, fatti salvi i diritti rispettivi delle parti. Ciascuna delle parti sceglie un perito; se i periti così nominati non sono d'accordo, si aggiunge un terzo perito: i tre periti operano in comune per maggioranza di voti.

Qualora una delle parti non nomini il proprio perito, o se i due periti non si accordano sulla scelta del terzo, la nomina è affidata all'autorità giudiziaria competente. Tale nomina avviene su semplice richiesta firmata dalle due parti, o da una sola di esse dopo aver convocato l'altra a mezzo lettera raccomandata.

Ciascuna delle parti paga le spese e gli onorari del proprio perito; gli onorari del terzo perito e le eventuali spese per la sua nomina, sono addebitate in parti uguali all'**Assicuratore** e all'Assicurato.

RICORSO CONTRO TERZI RESPONSABILI

L'Assicuratore che ha pagato il risarcimento surroga, ai sensi dell'articolo L.121-12 del Codice delle assicurazioni, a concorrenza di detto risarcimento, nei diritti e nelle azioni dell'Assicurato contro i Terzi che, con le loro azioni, hanno provocato il danno.

Tuttavia, tale surroga si applica solo alle indennità forfettarie garantite in caso di decesso o di incapacità permanente dell'Assicurato.

RECLAMO E MEDIAZIONE

In caso di disaccordo sulla gestione del contratto, <u>il Sottoscrittore e/o gli Assicurati</u> si rivolgono in via prioritaria a Presence Assistance Tourisme al fine di trovare soluzioni adeguate alle difficoltà riscontrate:

Presence Assistance Tourisme

scrivendo a reclamation@presenceassistance.com

Se la risposta fornita non è soddisfacente o se il reclamo riguarda l'applicazione delle garanzie, <u>il Sottoscrittore e/o gli Assicurati</u> <u>possono</u> presentare il proprio reclamo per lettera al seguente indirizzo:

AXA Travel Insurance Head of Customer Care, The Quadrangle 106-118 Station Road Redhill, RH1 1PR Regno Unito

customer.support@axa-travel-insurance.com

Axa Travel Insurance si impegna a dare riscontro entro dieci (10) giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento del reclamo, salvo nel caso in cui sia data una risposta entro detto termine.

Sarà inviata una risposta entro un termine massimo di due (2) mesi, salvo il caso in cui la complessità richieda una proroga.

Una volta esauriti i mezzi di ricorso interni sopra elencati e qualora persista un disaccordo, <u>il Sottoscrittore e/o gli Assicurati possono</u> fare appello al Mediatore, personalità indipendente, scrivendo al seguente indirizzo:

La Médiation de l'Assurance TSA 50110 75441 Paris Cedex 09

Oppure compilando il modulo di ricorso direttamente sul sito Internet:

www.mediation-assurance.org

Tale ricorso è gratuito. Il parere del Mediatore non è vincolante e lascerà totale libertà all'Assicurato di adire eventualmente al Tribunale francese competente.

Il Mediatore formulerà un parere entro un termine di novate (90) giorni a decorrere dal ricevimento della pratica completa.

La Carta della "Mediazione dell'Assicurazione" è consultabile anche al seguente link:

www.mediation-assurance.org/medias/mediation-assurance/Charte V2.pdf

PRESCRIZIONE

In conformità con l'articolo L. 114-1 del Codice delle assicurazioni, tutte le azioni derivanti dal Contratto sono prescritte 2 anni dopo l'Evento che dà loro origine.

Detto termine decorre:

- In caso di reticenza, omissione, dichiarazione falsa o inesatta sul rischio assunto, solo dal giorno in cui **l'Assicuratore** ne ha avuto conoscenza;
- In caso di Sinistro, solo dal giorno in cui gli interessati ne hanno avuto conoscenza, se dimostrano di non esserne stati a conoscenza prima.

Quando l'azione dell'Assicurato contro **l'Assicuratore** ha come causa il ricorso di terzi, il termine di prescrizione decorre solo dal giorno in cui tale terza parte ha avviato un'azione legale contro l'Assicurato o è stata risarcita da quest'ultimo.

La prescrizione è portata a 10 anni nei contratti assicurativi contro gli incidenti alle persone, laddove i beneficiari siano gli aventi diritto dell'Assicurato deceduto.

In conformità con l'articolo L. 114-2 del Codice delle assicurazioni, la prescrizione è interrotta da una delle cause ordinarie di interruzione della prescrizione qui di seguito previste:

- qualsiasi azione legale, sia pure per procedimento sommario o avviata presso una giurisdizione non competente;
- qualsiasi atto teso ad ottenere l'esecuzione forzata, o qualsiasi misura conservativa adottata in applicazione del codice delle procedure civili di esecuzione;

- qualsiasi riconoscimento da parte dell'**Assicuratore** del diritto a garanzia dell'Assicurato, o qualsiasi ammissione di debito dell'**Assicurato** nei confronti dell'**Assicuratore**;
- qualsiasi ricorso alla mediazione o alla conciliazione;
- quando una parte è nell'impossibilità di agire a seguito di un impedimento derivante dalla legge, dalla convenzione o da casi di forza maggiore.

La prescrizione è altresì interrotta da:

- la nomina di periti a seguito di un Sinistro;
- l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata dall'**Assicuratore** all'Assicurato per quanto riguarda il pagamento del premio o dall'**Assicurato** all'**Assicuratore** in relazione al pagamento del risarcimento.

In conformità con l'articolo L. 114-3 del Codice delle assicurazioni, le parti di un contratto di assicurazione non possono, nemmeno se di comune accordo, modificare la durata della prescrizione né aggiungervi cause di sospensione o di interruzione.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In qualità di responsabile del trattamento, le informazioni relative agli Assicurati sono raccolte, utilizzate e conservate da Inter Partner Assistance SA per la sottoscrizione, l'aggiudicazione, la gestione e l'esecuzione del presente Contratto, in conformità con le disposizioni della regolamentazione applicabile in materia di protezione dei dati personali e con la sua politica di protezione dei dati personali pubblicata sul suo sito Internet.

Pertanto, nell'ambito delle sue attività, Inter Partner Assistance SA potrà:

- a) Utilizzare le informazioni dell'Assicurato o delle altre persone che beneficiano delle garanzie, al fine di fornire i servizi descritti nelle presenti Condizioni Generali. Utilizzando i servizi di Inter Partner Assistance SA, l'Assicurato acconsente all'utilizzo dei suoi dati da parte di Inter Partner Assistance SA a tale scopo;
- b) Trasmettere i dati personali dell'Assicurato e i dati relativi al suo Contratto, alle entità del Gruppo AXA, ai fornitori di servizi di Inter Partner Assistance SA, al personale di Inter Partner Assistance SA e a tutte le persone interessate nei limiti delle rispettive attribuzioni, al fine di gestire la pratica di sinistro dell'Assicurato, fornirgli le garanzie che gli sono dovute in virtù del suo Contratto, provvedere ai pagamenti e trasmettere tali dati nei casi consentiti o imposti dalla legge;
- c) Procedere all'ascolto e/o alla registrazione delle conversazioni telefoniche dell'Assicurato per il miglioramento e il monitoraggio della qualità dei servizi offerti;
- d) Procedere a studi statistici e attuariali così come a sondaggi di soddisfazione del cliente al fine di adattare meglio i nostri prodotti alle richieste del mercato;
- e) Ottenere e conservare tutta la documentazione fotografica pertinente e appropriata del bene dell'Assicurato, al fine di offrire i servizi proposti nell'ambito del suo contratto di assistenza e convalidare la sua richiesta; e
- f) Procedere all'invio di indagini sulla qualità (sotto forma di richiesta di feedback o di sondaggi) in relazione ai servizi di Inter Partner Assistance SA e di altre comunicazioni relative al servizio clienti.
- g) Utilizzare i dati personali per un trattamento nell'ambito della lotta alla frode che può includere, se del caso, un'iscrizione nella lista delle persone che presentano un rischio di frode.

Inter Partner Assistance SA è soggetta agli obblighi legali derivanti principalmente dal Codice Monetario e Finanziario in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e, a tale titolo, Inter Partner Assistance SA mette in atto un trattamento di vigilanza dei contratti che può condurre a una segnalazione di casi sospetti in conformità con le disposizioni della Legge in materia.

I dati raccolti possono essere comunicati alle altre società del Gruppo AXA o a terzi partner, anche per un uso a fini promozionali. Se l'Assicurato non desidera che i suoi dati siano trasmessi alle società del Gruppo AXA o a terzi per un uso a fini promozionali, può opporvisi scrivendo a:

Data Protection Officer AXA Travel Insurance Limited 106-108 Station Road Redhill RH1 1PR United Kingdom

Alcuni destinatari dei dati risiedono al di fuori dell'Unione Europea, in particolare: AXA Business Services in India e AXA Assistance Maroc Services in Marocco.

Per ogni altro utilizzo dei dati personali dell'Assicurato ad altri fini o nei casi imposti dalla legge, Inter Partner Assistance SA deve chiederne il consenso.

L'Assicurato può ritirare in qualsiasi momento il suo consenso.

Sottoscrivendo il presente contratto ed utilizzandone i servizi, l'Assicurato riconosce che Inter Partner Assistance SA può utilizzare i suoi dati a carattere personale e accetta che Inter Partner Assistance SA faccia uso dei dati sensibili sopra descritti. Nel caso in cui l'Assicurato fornisca ad Inter Partner Assistance SA informazioni su terzi, l'Assicurato si impegna a informarli dell'utilizzo dei loro dati come precedentemente specificato e della politica di riservatezza del sito Internet di Inter Partner Assistance SA (vedere sotto).

L'Assicurato può ottenere, a semplice richiesta, copia delle informazioni che lo riguardano. Dispone di un diritto di informazione sull'uso fatto dei suoi dati (come indicato nella politica di riservatezza del sito di Inter Partner Assistance SA – vedere sotto) e di un diritto di rettifica nel caso in cui rilevi un errore.

Se l'Assicurato desidera conoscere le informazioni detenute da Inter Partner Assistance SA sul suo conto, o se ha altre richieste relative all'uso dei suoi dati, può scrivere al seguente indirizzo:

Data Protection Officer AXA Travel Insurance Limited 106-108 Station Road Redhill RH1 1PR United Kingdom

Email: dataprotectionenquiries@axa-assistance.co.uk

La nostra politica di riservatezza è disponibile in forma integrale sul sito: www.axa-assistance.com/en.privacypolicy
o in formato cartaceo, a richiesta.

LEGGE APPLICABILE

Il Contratto è soggetto alla legge francese.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

IMPOSSIBILITÀ DI RIENTRO

ARTICOLO 1 - NATURA DELLA GARANZIA

In deroga a tutte le disposizioni contrarie delle Condizioni Generali del contratto e delle Esclusioni Generali, se l'assicurato è impossibilitato a effettuare il suo volo di ritorno verso il suo domicilio abituale alla data prevista a seguito della chiusura, totale o parziale, dell'aeroporto di partenza o di arrivo a seguito di un caso di forza maggiore (ad eccezione di rischi politici, guerra, guerra civile, attentati, terrorismo, sommosse e movimenti popolari)

la Compagnia garantisce:

• Le spese di prolungamento del soggiorno dietro presentazione dei giustificativi originali, nel limite degli importi previsti nella tabella delle garanzie.

Per spese di prolungamento del soggiorno si intendono: le spese di vitto e alloggio, di acquisto di prodotti di prima necessità (prodotti da toilette, prodotti per bambini, ecc.).

• La proroga delle garanzie del contratto principale ad esclusione della garanzia annullamento secondo gli stessi termini e condizioni durante il soggiorno aggiuntivo, nel limite di durata indicata nella tabella delle garanzie.

La garanzia sarà acquisita dall'assicurato solo se questi si trova nell'impossibilità di utilizzare un altro mezzo di trasporto per il suo rientro o per recarsi nel luogo del soggiorno e se subisce un ritardo di almeno 24 ore.

ARTICOLO 2 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'assicurato o i suoi aventi diritto devono:

Avvisare PRESENCE ASSISTANCE TOURISME, per iscritto, al momento dell'insorgere del sinistro e comunque entro e non oltre 5 giorni lavorativi. Trascorso tale termine, decadranno tutti i diritti di risarcimento dell'assicurato se il suo ritardo ha causato un danno alla Compagnia.

> Inviare a PRESENCE ASSISTANCE TOURISME tutti i documenti necessari all'istruzione del fascicolo e dimostrare così la fondatezza e l'importo del reclamo.

In ogni caso, l'assicurato dovrà fornire la prova della chiusura dell'aeroporto e presentare i giustificativi delle spese supplementari sostenute.

ARTICOLO 3 – ESCLUSIONI

Oltre alle esclusioni Generali, la garanzia dell'assicuratore non potrà essere invocata nei seguenti casi:

- La perdita del volo di ritorno per motivi addebitabili all'assicurato
- o La perdita del volo di ritorno per cause diverse dalla chiusura totale o parziale dell'aeroporto.

ESTENSIONE SPESE DI ANNULLAMENTO

- > L'assicuratore è Inter Partner Assistance
- > L'attuazione e la gestione della garanzia sono assicurate da Présence Assistance Tourisme

ARTICOLO 1 - NATURA DELLA GARANZIA

In deroga a tutte le disposizioni contrarie e alle esclusioni delle Disposizioni Generali del presente Contratto e del Contratto Iniziale, l'Assicuratore garantisce il rimborso delle spese di annullamento fatturate dall'organizzatore del Viaggio in applicazione delle sue condizioni generali di vendita laddove tale annullamento, comunicato PRIMA DELLA PARTENZA, sia conseguenza della sopravvenienza, dopo la sottoscrizione del presente Contratto, di uno dei seguenti Eventi, di cui l'Assicurato non poteva aver conoscenza al momento dell'acquisto del Viaggio:

- <u>Sommossa, Attentato, Atto Terroristico, Inquinamento e Catastrofe Naturale</u> a condizione che siano rispettati cumulativamente i seguenti criteri:
 - L'Evento si è verificato nei 30 giorni precedenti alla partenza,
 - L'Evento ha causato Danni Materiali o Fisici nelle città di destinazione del soggiorno assicurato o in un raggio di 30 chilometri intorno al luogo di villeggiatura,
 - Il ministero degli Affari esteri o l'Organizzazione Mondiale della Sanità sconsigliano i viaggi verso la o le città di destinazione dell'Assicurato in occasione del suo Viaggio,
 - Non si è verificato alcun Evento della stessa natura nel paese interessato nei 30 giorni precedenti la prenotazione del soggiorno assicurato.

La garanzia "Estensione Spese di Annullamento" non copre l'impossibilità di partire legata all'organizzazione materiale del soggiorno da parte dell'organizzatore o alle condizioni di alloggio o di sicurezza della destinazione.

• <u>Sciopero del personale della compagnia aerea e/o dell'aeroporto:</u>

Se il Viaggio dell'Assicurato è annullato a seguito di uno Sciopero dell'equipaggio e/o del personale di terra della compagnia aerea regolare, *low cost* o *charter* e/o del personale dell'aeroporto, a condizione che non fosse stato comunicato alcun preavviso di Sciopero secondo le regole imposte dalla legislazione in vigore al momento della sottoscrizione del presente Contratto, l'Assicuratore garantisce il rimborso delle prestazioni assicurate dal presente Contratto rimanenti a carico dell'Assicurato ad esclusione del titolo di viaggio reso inutilizzabile in ragione dello Sciopero, entro i limiti di importo indicati nella Tabella delle Garanzie.

ARTICOLO 2 - EFFETTO DELLA GARANZIA

A condizione che l'Assicurato abbia previamente pagato il premio corrispondente e che abbia sottoscritto il presente Contratto contestualmente alla sua iscrizione al Viaggio o al più tardi il giorno precedente il primo giorno di applicazione delle penali previste nella tabella delle penali in caso di annullamento, la garanzia entra in vigore al momento della sottoscrizione del presente Contratto e scade al momento della partenza o della consegna delle chiavi in caso di affitto.

ARTICOLO 3 – LIMITAZIONE DELLA GARANZIA

L'indennità dovuta in virtù della presente garanzia non può superare l'importo reale delle penali fatturate a seguito dell'annullamento del Viaggio.

In ogni caso, l'indennità non potrà superare gli importi fissati nella Tabella delle Garanzie.

Le spese di pratica, il premio di assicurazione, le tasse aeroportuali rimborsabili all'agenzia di viaggio o all'Assicurato dal trasportatore o dall'ente riscossore e le spese di visto non sono rimborsabili.

ARTICOLO 4 – FRANCHIGIA

In ogni caso, l'Assicuratore risarcirà l'Assicurato previa detrazione di una Franchigia il cui importo è specificato nella Tabella delle Garanzie.

ARTICOLO 5 - ESCLUSIONI

Tutti gli eventi non indicati nell'articolo 1 "Natura della garanzia" sono esclusi.

Oltre alle esclusioni previste nelle Disposizioni Generali, non sono garantiti gli annullamenti conseguenti:

- o a qualsiasi Evento verificatosi tra la data di prenotazione del Viaggio e la sottoscrizione del Contratto;
- o a qualsiasi circostanza che nuoccia al mero piacere di Viaggio dell'Assicurato;
- o al semplice fatto che la destinazione del Viaggio dell'Assicurato è sconsigliata dal ministero degli Affari esteri francese;
- o a qualsiasi evento la cui responsabilità possa ricadere sul viaggiatore in applicazione degli articoli L. 211-1 e successivi del Codice del Turismo:
- a qualsiasi Sinistro risultante da una Catastrofe Naturale o da un Atto Terroristico che abbia avuto luogo più di 30 giorni prima del Viaggio O laddove la Catastrofe Naturale o l'Atto Terroristico abbiano avuto luogo a più di 30 km dal luogo di soggiorno dell'Assicurato;
- a qualsiasi Evento che non rientri nella definizione di Atto Terroristico o qualsiasi azione corrispondente alla definizione di Atto di Guerra, che sia stato così qualificato o meno dal ministero degli Affari Esteri francese. In sostanza, qualsiasi prestazione che non figuri sul formulario di registrazione dell'agenzia e non assicurata dal presente contratto.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato o i suoi aventi diritto devono:

- Avvisare l'azienda presso la quale l'Assicurato ha acquistato la sua prestazione nel momento in cui si verifica il Sinistro. Se l'Assicurato annulla tardivamente, l'Assicuratore potrà farsi carico solo delle spese di annullamento esigibili alla data di sopravvenienza dell'Evento.
- Avvisare PRESENCE ASSISTANCE TOURISME per iscritto al momento dell'insorgere del sinistro e comunque entro e non oltre 5 giorni lavorativi. Trascorso tale termine, decadranno tutti i diritti di risarcimento dell'Assicurato se il suo ritardo ha causato un danno all'Assicuratore.
- Inviare a PRESENCE ASSISTANCE TOURISME tutti i documenti necessari all'istruzione del fascicolo e dimostrare così la fondatezza e l'importo del reclamo.

In ogni caso, saranno sistematicamente richiesti all'Assicurato gli originali delle fatture delle spese di annullamento e di iscrizione. PRESENCE ASSISTANCE TOURISME si riserva il diritto di reclamare il biglietto aereo inizialmente fornito e non utilizzato o la copia del rimborso effettuato dalla compagnia aerea, secondo i casi.

ESTENSIONE DI GARANZIA PER FALLIMENTO FINANZIARIO DI UN FORNITORE

- > L'Assicuratore è Certain Underwriters at Lloyd's
- > L'attuazione e la gestione della garanzia sono assicurate da International Passenger Protection Limited, IPP House

ARTICOLO 1 - NATURA DELLA GARANZIA

L'Assicuratore pagherà la somma massima di 15.000 € a ciascun Assicurato citato in fattura per:

- 1. Somme non recuperabili versate prima di un Fallimento finanziario della compagnia aerea, dell'hotel, della società ferroviaria, compresa Eurostar, della società di traghetti, delle ville all'estero e degli chalet, delle società di autotrasporto, delle società di noleggio auto o di camper e caravan, dei campi per roulotte, dei campeggi, delle mobile-home, dei safari, delle escursioni, dell'Eurotunnel, dei parchi divertimento o di attrazioni, collettivamente denominati Fornitori delle disposizioni di viaggio che non fanno parte del viaggio prima della partenza; o
- 2. Fallimento finanziario della società di trasporto **Prima della partenza**:
 - I costi supplementari proporzionali sostenuti dalla/e Persona/e Assicurata/e per sostituire questa parte delle disposizioni di viaggio con una prestazione simile a quella offerta prima della riduzione delle disposizioni del viaggio
 - b. se la riduzione del viaggio è inevitabile, il costo del trasporto per tornare al punto di partenza originale del contratto sarà di un livello simile a quello proposto prima della riduzione delle disposizioni di viaggio.

Fallimento finanziario significa che **il Fornitore** è insolvente o che è stato nominato un amministratore e non è in grado di fornire i servizi concordati.

Il termine **Fornitore** indica l'azienda che possiede e gestisce i servizi citati al punto 1 che precede.

ARTICOLO 2 - ESCLUSIONI

Sono esclusi tutti gli eventi non indicati nell'articolo 1 "Natura della garanzia". Oltre alle esclusioni previste nelle Disposizioni Generali, la presente garanzia non copre:

- I. Un viaggio o un alloggio non prenotato in Francia prima della partenza
- 2. Qualsiasi **Fornitore finale** che sia oggetto o possa essere oggetto di un **Fallimento finanziario** noto dall'assicurato o di pubblico dominio alla data della richiesta dell'assicurato in virtù della presente polizza
- 3. Qualsiasi perdita o parte di perdita che, al momento del suo verificarsi, sia assicurata o garantita da qualsiasi altra politica, polizza od obbligazione esistente o sia passibile di recupero presso una banca o altro emittente di carte o con qualunque altro mezzo legale.
- 4. Il **Fallimento finanziario** di qualsiasi agenzia di viaggio, organizzatore di viaggi, agente di prenotazione o azienda di trasporto collettivi presso cui l'Assicurato abbia riservato un viaggio o un alloggio
- 5. Qualsiasi perdita che non sia direttamente associata all'incidente che ha determinato la richiesta di risarcimento dell'Assicurato. Per esempio, una perdita dovuta all'impossibilità di recarsi all'hotel prenotato, a seguito del **Fallimento finanziario** di una compagnia aerea.